

N. 5059/10
N. 901/12

R.G. notizie di reato
R.G. Tribunale

N. 1294/12 Reg. Sentenze

Data del Deposito: 17 MAG. 2012

Data di Irrevocabilità: _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione nel SIC il _____



TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice **dott. Emanuela CORBETTA** all'udienza del **10/05/2012**, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M _____ **A** nato in _____ il _____ elett. dom. presso lo studio dell' avv. Alessandro D' Addea in Monza via Dante Alighieri n. 49 ;

contumace

difeso dall' avv. Alessandro D'Addea del foro di Monza, d'ufficio;

IMPUTATO

a) del reato di cui agli artt. 56, 624, 61 n.11 bis c.p., perchè, al fine di procurarsi un profitto ingiusto, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di merce del valore complessivo di euro 49.90, dai banchi di esposizione del esercizio commerciale BRICO, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto da cittadino extracomunitario presente illegalmente sul territorio Italiano.

In _____ il _____

b) del reato di cui all' art. 6, c. 3.L.vo. 286/98 perchè, richiesto da Ufficiali di P.G., non esibiva, senza giustificato motivo, alcun valido documento di identificazione;

In _____ il _____

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: capo a): concessione delle circostanze attenuanti generiche, mesi 2 di reclusione ed € 80.00 di multa; capo b): assoluzione perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

La Difesa: capo b) si associa alle richieste del PM; capo a) assoluzione ex art. 529 c.p.p., in subordinate attenuanti generiche e ex art. 62 n. 4 c.p., minimo della pena.

MOTIVAZIONE

M. [redacted] A. [redacted] veniva citato in giudizio con decreto di citazione in data 24.6.2011 per rispondere dei reati contestati in epigrafe.

Dagli atti contenuti nel fascicolo del PM, acquisiti con il consenso della Difesa emerge che l'imputato, privo di permesso di soggiorno, veniva sorpreso all'atto della commissione del reato descritto al capo A) dell'imputazione. A prescindere dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della contestata aggravante, detto reato è perseguibile a querela.

Correttamente la Difesa ha eccepito l'inidoneità di quella presentata, per il caso di specie, da B. [redacted] F. [redacted] direttore del Centro Commerciale Brico, essendosi lo stesso, privo di potere di rappresentanza *ex lege*, limitato a riferire oralmente agli operanti di essere stato nominato procuratore speciale. L'assoluta genericità di siffatta indicazione non consente di ritenere integrate le prescritte formalità di cui all'art. 337 c.p.p.

Ne consegue, con riferimento al capo A), una declaratoria di improcedibilità con la formula indicata in dispositivo.

Quanto al capo B), l'entrata in vigore della legge n. 94 del 15 luglio 2009, con la modifica apportata al testo dell'art. 6 co. 3 D. L.vo 286/98, impone alcune considerazioni indispensabili a valutare la sussistenza del reato.

Il testo della norma prima della riforma recitava al comma 3: "Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o di altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito...", mentre ora si legge nella nuova formulazione: "Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000"; questa modifica della congiunzione disgiuntiva "o", sostituita con quella copulativa "e", incide in maniera sostanziale sulla fattispecie punibile.

La nuova norma, infatti, punisce lo straniero che non esibisca sia il documento di identità che il permesso di soggiorno (laddove per la norma previgente era sufficiente che solo uno di tali documenti fosse esibito perché il reato non fosse integrato); da questa premessa non può che discendere l'esclusione della punibilità del clandestino, clandestino per il quale non è esigibile l'esibizione di un permesso di soggiorno che non possiede e che, diversamente, sarebbe punito due volte per la medesima condotta (il soggiorno irregolare) in considerazione dell'introduzione del reato con la medesima citata L. 94/09 del reato di clandestinità ex art. 10 bis.

Si impone pertanto l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

visi gli artt. 529, 530 c.p.p.,

dichiara

non doversi procedere nei confronti di M; o A in relazione al capo A) dell' imputazione, esclusa la contestata aggravante, per mancanza di rituale querela;

assolve

l' imputato dal reato ascrittogli sub B) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Monza, il 10/05/2012

IL GIUDICE
dott. Emanuela CORBETTA



Depositato in Cancelleria
oggi 11. MAG. 2012.....
L'ASSISTENTE QUARTARIO
Alessandra ACCIARI